

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

## **Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).**

### **Art. 22**

#### *Comitato interdipartimentale in materia di lavoro(programma 1.2.2.)(1)*

**1.** I finanziamenti assegnati dagli articoli 34, 35, 36, 39, 44, 47, 48, 54, 55, 82, 108 e 110 costituiscono, anche singolarmente, risorse finalizzate oltre che al perseguimento degli interessi pubblici promossi e tutelati dalle singole leggi di settore, al mantenimento della base occupazionale.

**2.** Ai fini di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, per il triennio 1994-1996, un Comitato interdipartimentale composto dagli Assessori competenti nella materia relativa agli interventi di cui al comma 1. Alle sedute del Comitato partecipa, altresì, con i compiti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro.

**3.** Il Comitato interdipartimentale definisce per gli interventi di cui al comma 1, una o più direttive intersettoriali concernenti criteri e priorità finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Le direttive sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato sentito il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del lavoro e integrano per il triennio 1994-1996, relativamente agli interventi di cui al comma 1, i criteri adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

**4.** Qualora per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi o comunque denominati, si procede alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 29/1992.

**5.** Le Direzioni regionali competenti agli interventi di cui al comma 1 inviano trimestralmente alla Agenzia regionale del lavoro una relazione sugli interventi realizzati con i finanziamenti indicati al comma 1 nella quale sono indicate le ricadute sull'occupazione che si prevedono dall'attuazione di detti interventi.

**6.** L'Agenzia regionale del lavoro presenta annualmente alla Giunta regionale una

relazione sugli effetti delle azioni promosse nell'anno ai sensi del presente articolo sull'occupazione.

Note:

**1** La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.